



MINISTERO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI



REGIONE  
TOSCANA



## **DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA FRA MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E LA REGIONE TOSCANA**

Premesso che

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, detta norme in materia di:  
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59.”, all’art. 57 così recita:  
“la Regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all’articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti”;
- l’articolo n. 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, così come modificato dal D.Lgs. 157/2006, definisce che le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica;
- la Regione Toscana con legge sul Governo del Territorio n. 1 del 3 gennaio 2005 ha stabilito, all’articolo 33, che il piano di indirizzo territoriale della Regione ha valenza di piano paesaggistico e ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo ai sensi dell’art. 143 comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- nella Regione Toscana è in atto un processo di pianificazione che vede coinvolti, oltre la Regione stessa, molteplici altri enti locali e territoriali attraverso la elaborazione del piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica;



MINISTERO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

REGIONE  
TOSCANA



- lo schema generale di cui all'art. 156, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche e integrazioni, non è stato predisposto nei termini stabiliti dalla norma, si evidenzia la necessità e l'urgenza di provvedere in breve tempo alla pianificazione paesaggistica del territorio regionale così come previsto dall'art. 143 della suddetta normativa,
- si ritiene opportuno dare applicazione al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, così come modificato dal D.Lgs. 157/2006, e alla Convenzione Europea sul Paesaggio al fine di perseguire gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio;
- si ritiene opportuno, per dare coerenza e unicità all'azione pianificatoria nel territorio della Regione Toscana e per consentire l'attuazione delle intese e degli accordi preliminari, anche in vista dell'attribuzione della specifica considerazione dei valori paesaggistici del piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57 e in attuazione della Legge Regionale Toscana n. 1/2005, sottoscrivere una apposita intesa che stabilisca il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione congiunta del piano di indirizzo territoriale e poter dare attuazione al successivo accordo preliminare, ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come definito dal suddetto articolo 143;

per dare attuazione all'intesa cui il presente disciplinare e' allegato si conviene quanto segue:

1. Competenze relative alla disciplina paesaggistica.



MINISTERO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI



REGIONE  
TOSCANA



Tutti i soggetti istituzionali, ciascuno per quanto di propria competenza, attraverso gli strumenti della pianificazione territoriale, concorrono, secondo quanto previsto dal Codice e dalla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, a definire le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché partecipano agli interventi di valorizzazione del paesaggio in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.

**Eliminato:** ed in particolare le Province ed i Comuni

La disciplina paesaggistica di livello regionale è composta dallo statuto del territorio e dal PIT, trova specificazione negli strumenti di pianificazione di livello provinciale e attuazione negli strumenti di livello comunale.

**Eliminato:** dall'insieme dei contenuti degli statuti del territorio degli

**Eliminato:** regionale

Lo statuto del territorio del piano di indirizzo territoriale regionale, anche in attuazione degli adempimenti previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, stabilisce:

- a) i criteri per il riconoscimento dei livelli di integrità e rilevanza dei valori paesaggistici ai fini dell'individuazione degli ambiti di paesaggio;
- b) i criteri per l'attribuzione di obiettivi di qualità ai diversi ambiti di paesaggio;
- c) le prescrizioni, le misure, i criteri di gestione per garantire la compatibilità paesistica degli interventi in specifiche aree;
- d) le prescrizioni per l'inserimento di parametri vincolanti rispetto a previsioni dei piani territoriali di coordinamento e dei piani strutturali in sede di conformazione allo statuto del piano di indirizzo territoriale.

Inoltre, allo statuto del piano di indirizzo territoriale regionale compete la definizione:

- a) delle prescrizioni per la tutela dei beni paesaggistici costituite da:
  - l'individuazione degli ambiti oggetto di tutela (i beni paesaggistici così come definiti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  - l'indicazione degli elementi da tutelare all'interno degli ambiti (la descrizione dei loro caratteri costitutivi, cioè delle risorse che si intendono tutelare all'interno del perimetro);



MINISTERO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI



REGIONE  
TOSCANA



- gli indirizzi e le prescrizioni per la formulazione della normativa del paesaggio nei piani provinciali e comunali in sede di conformazione allo statuto del piano di indirizzo territoriale;
  
- b) dei contenuti della valorizzazione composti da:
  - un primo riconoscimento dei territori regionali con particolare riferimento agli aspetti paesistici;
    - o l'individuazione dei criteri per la definizione obiettivi di qualità paesaggistica.

Allo statuto del piano di coordinamento territoriale provinciale compete, in accordo con Regione e Ministero:

- a) la specificazione ulteriore degli elementi da tutelare all'interno degli ambiti sottoposti a tutela e le relative prescrizioni ad integrazione dello statuto regionale;
- b) l'individuazione e la descrizione degli ambiti paesaggistici di interesse unitario provinciale da sottoporre alla disciplina di valorizzazione ed i relativi obiettivi di qualità paesaggistica.

Allo statuto del piano strutturale comunale compete, in accordo con Regione e Ministero:

- a) La definizione delle prescrizioni attuative di tutela dei beni paesaggistici in adeguamento alla disciplina paesaggistica contenuta nel piano di indirizzo territoriale regionale;
- b) la disciplina di valorizzazione del paesaggio e dei beni paesaggistici;
- c) l'indicazione delle aree in cui, in relazione ai caratteri specifici del paesaggio, la verifica di compatibilità paesaggistica debba avvenire previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero attraverso la



verifica di conformità con le specifiche previsioni contenute negli strumenti della pianificazione ai fini dell'integrazione della disciplina paesaggistica contenuta nel piano di indirizzo territoriale regionale;

d) l'individuazione delle aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai fini dell'integrazione della disciplina paesaggistica contenuta nel piano di indirizzo territoriale regionale.

2. Redazione in forma condivisa della disciplina paesaggistica del piano di indirizzo territoriale.

Al fine di redigere in forma condivisa la disciplina paesaggistica del piano di indirizzo territoriale attraverso specifiche successive intese, le strutture del Ministero per i beni e le attività culturali e della Regione collaborano:

a) per l'implementazione del quadro conoscitivo:

- alla validazione condivisa con il Ministero del sistema informatizzato regionale che identifica i vincoli paesaggistici su tutto il territorio regionale, nonché della ricognizione puntuale dei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio su tutto il territorio regionale, comprendente la verifica e l'aggiornamento dei perimetri e la loro rappresentazione su ortofotocarta, realizzata dalla Regione.

b) per la definizione degli indirizzi di tutela delle aree soggette a vincolo:

- alla definizione del livello di permanenza dei valori riconosciuti, degli attuali rischi di compromissione;
- al riconoscimento di eventuali nuovi elementi di valore da integrare rispetto a quelli individuati all'epoca del decreto di dichiarazione di pubblico interesse;

Eliminato: Completamento della

Eliminato: g

Eliminato: completare

Eliminato: l'elaborazione

Eliminato: del



MINISTERO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

REGIONE  
TOSCANA



- alla predisposizione di misure preventive di regolazione e protezione per le aree rilevanti e sensibili e di indirizzi di riqualificazione paesaggistica per gli ambiti degradati e compromessi.

### 3. Integrazione del piano paesaggistico

La concorsualità nella definizione della disciplina paesaggistica della Regione Toscana si esprime nella collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali alla definizione degli indirizzi di tutela e valorizzazione dei paesaggi toscani sia nel processo di validazione, da parte della Regione e del Ministero, dei contenuti paesaggistici degli strumenti di pianificazione comunali e provinciali.

La Regione provvede ad integrare la disciplina paesaggistica contenuta nello statuto del proprio piano di indirizzo territoriale con i contenuti di maggior dettaglio propri degli strumenti di pianificazione provinciali e comunali attraverso lo strumento dell'accordo di pianificazione e relativa Intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali.

Le articolazioni periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali partecipano ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 alla conferenza dei servizi prevista dal procedimento di predisposizione dei piani di coordinamento provinciali e dei piani strutturali comunali, al fine di pervenire alla condivisione dei livelli di tutela e degli obiettivi di qualità paesistica del governo del territorio.

### 4. Norme transitorie relative ai piani attuativi già previsti dagli attuali piani comunali

I piani attuativi previsti dai piani comunali attualmente vigenti, nelle more dell'adeguamento dei suddetti strumenti urbanistici alla sovraordinata disciplina di pianificazione paesaggistica oggetto dell'accordo istituzionale di cui il presente disciplinare costituisce allegato, dovranno essere esaminati e verificati con procedura di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, per valutarne l'adeguatezza alle finalità di tutela dei beni paesaggistici, prima di procedere

Eliminato: strutturali

Eliminato: strutturali



MINISTERO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI



REGIONE  
TOSCANA



all'iter autorizzativo dei singoli interventi. In caso di valutazione positiva, il successivo iter autorizzativo consisterà nella mera verifica di conformità dei singoli interventi con il piano attuativo, semplificando al massimo il procedimento.

Eliminato: rendere esecutivi

5. Norme transitorie relative alle commissioni per i paesaggi ed alle autorizzazioni paesaggistiche.

Si prevedono tre fasi per raggiungere il regime previsto dalla Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 con l'adeguamento pieno dei piani di coordinamento provinciali e dei piani strutturali comunali alla disciplina paesaggistica contenuta nello statuto del piano di indirizzo territoriale della Regione.

Prima fase: la Regione mantiene la delega ai comuni per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; continuano ad operare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, le Commissioni comunali per il paesaggio attualmente in carica. Si procede d'intesa tra la Regione ed il Ministero alla elaborazione condivisa della disciplina paesaggistica contenuta nello statuto del piano di indirizzo territoriale della Regione, da concludersi entro il termine fissato con l'articolo 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Eliminato: a

Eliminato: e

Eliminato: he

Seconda fase: si procede all'integrazione della disciplina paesaggistica regionale attraverso accordi di pianificazione con le Province e con i Comuni interessati e relative intese con il Ministero, previa verifica sul tavolo di concertazione istituzionale regionale, da concludersi entro il termine fissato con l'articolo 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La regione provvede con legge alla istituzione delle Commissioni sovracomunali, di cui all'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, stabilendone l'allocazione e la composizione e la successiva nomina. Nel frattempo la Regione entro non oltre un anno dalla stipula dell'intesa mantiene la delega ai comuni per il rilascio della autorizzazione paesaggistiche; continuano ad operare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, le Commissioni comunali per il paesaggio attualmente in carica fino al termine sopraindicato.



MINISTERO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI



REGIONE  
TOSCANA



Terza fase: successivamente alla approvazione del piano strutturale comunale nella forma che deriva dalla presente intesa e dall'accordo preliminare di cui comma 3 dell'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o alla dichiarazione che i piani strutturali vigenti sono adeguati alla disciplina paesaggistica, la competenza autorizzativa rimane al comune. Dopo il 1° maggio 2008, le commissioni locali sovracomunali per il paesaggio di cui all'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, istituite e disciplinate nella seconda fase, si esprimono in merito alle autorizzazioni paesaggistiche anche per i comuni che non hanno provveduto all'adeguamento del proprio strumento di pianificazione alla disciplina paesaggistica definita ai sensi dell'art.143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per tali comuni la competenza autorizzativa viene assunta dalla Regione.

Eliminato: ¶

Roma, li .....

Il Direttore Generale per i Beni  
Architettonici e Paesaggistici  
Arch. Roberto Cecchi

Il dirigente responsabile  
dell'area di coordinamento  
Pianificazione del territorio  
e politiche abitative  
della Regione Toscana  
Arch. Riccardo Baracco

Il Direttore Regionale per  
i Beni Culturali e Paesaggistici  
della Toscana  
Arch. Mario Lolli Ghetti